

Statuti Associazione FIRAPUL

I – Definizione

Art. 1 FIRAPUL è un'associazione senza scopo di lucro, retta dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero e dai presenti statuti. È composta da persone che condividono gli scopi enunciati dall'art.2. La sede sociale si trova a Stabio. La sua durata è indeterminata.

II – Scopi

Art. 2 L'Associazione FIRAPUL ha per scopo la creazione, la produzione e la diffusione di spettacoli, concerti, installazioni, mostre, eventi artistici ed in generale la promozione della cultura.

III – Membri

Art. 3 Possono divenire membri dell'Associazione FIRAPUL le persone fisiche e giuridiche che condividono gli obiettivi al punto 2. L'acquisizione della qualità di membro deve essere ratificata dal comitato che ha altresì la competenza di privare della qualità di membro chiunque tenga un comportamento in contrasto con gli interessi dell'Associazione.

IV – Organi

Art. 4 Gli organi dell'Associazione FIRAPUL sono:

- a) L'assemblea
- b) Il comitato
- c) L'organo di revisione

a) L'assemblea

Art. 5 L'assemblea è il massimo organo dell'Associazione. Essa può deliberare su qualsiasi questione o oggetto nella misura in cui la competenza non è delegata dagli statuti medesimi al comitato.

Restano riservate alla competenza dell'assemblea:

1. la modifica degli statuti
2. la nomina e la revoca del comitato
3. la nomina dell'organo di revisione
4. la discussione e l'approvazione del rapporto annuale di attività e quello finanziario alla luce dei rapporti del cassiere e dei revisori dei conti

Art. 6 All'assemblea, a ogni membro dell'Associazione, giuridico o fisico, compete un voto. Le decisioni dell'assemblea hanno validi effetti solo se sono prese contemporaneamente a maggioranza assoluta dei membri presenti. Lo scioglimento dell'Associazione deve:

1. essere inserito nell'ordine del giorno
2. pronunciato, in una prima fase, solo se c'è il consenso dei 3/4 dei membri dell'Associazione
3. se non si raggiunge il quorum, dai 3/4 dei membri presenti a una seconda convocazione dell'assemblea

Art. 7 L'assemblea è convocata di regola una volta all'anno. Un'assemblea straordinaria può essere convocata quando l'assemblea stessa o il comitato lo decidono. Essa può essere convocata quando almeno 1/5 dei membri iscritti ne facciano richiesta motivata.

b) Il comitato

Art. 8 Il comitato dirige l'Associazione in tutte le questioni per le quali la competenza dell'assemblea non è riservata e in tutte quelle che quest'ultima ha delegato al comitato. Rientrano nelle competenze del comitato la pianificazione e gestione delle attività dell'Associazione secondo l'art. 2 dei presenti statuti. Il comitato rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi, inoltre attribuisce al suo interno i compiti a carico dei singoli membri.

Art. 9 Il comitato si compone di un numero di almeno 3 membri e al massimo 7, il cui mandato viene rinnovato ogni anno in occasione dell'assemblea. Tutte le persone fisiche dell'Associazione FIRAPUL possono essere elette quali membri del comitato. Esso si organizza autonomamente, ma comunque è tenuto ad avvalersi di un/una segretario/a e un/una cassiere/a. Esso può deliberare a maggioranza.

c) L'organo di revisione

Art. 12 L'assemblea nomina l'organo di revisione. L'organo di revisione è composto da almeno una persona. L'organo di revisione rimane in carica un anno ed è rieleggibile. Esamina i conti annuali, sui quali riferisce per iscritto all'assemblea ordinaria.

V – Finanze

Art. 13 L'Associazione FIRAPUL finanzia le sue attività tramite eventi e contributi di istituzioni, fondazioni, persone, enti o aziende.

Art. 14 La responsabilità personale dei membri è esclusa.

VI – Disposizioni finali

Art. 15 In caso di scioglimento dell'Associazione i beni finanziari e materiali saranno devoluti a un'opera in favore di un progetto con scopi analoghi.

I presenti statuti sono approvati dall'assemblea costitutiva del. 10.01.2017

In rappresentanza di FIRAPUL,

Cedric Blaser



Nicolas Canepa



La segretaria

Valentina Bosia

